



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO LIACE

Seduta del 09/12/2020

FATTO

La parte ricorrente riferisce:

- 1) di essere titolare di n. 7 buoni fruttiferi postali, tutti appartenenti alla serie Q/P, di cui 4 (n. 934, 935, 936 e 937) sottoscritti in data 08.08.1986, dell'importo di Lire 1.000.000 e altri 3 di Lire 500.000 (n. 792, 863 e 864) di cui il primo sottoscritto in data 8.8.1986 e gli altri due in data 21.8.1986;
- 2) di aver posto i suddetti titoli all'incasso in data 23.12.2016, successivamente alla scadenza trentennale, mediante corresponsione da parte dell'intermediario di una somma nettamente inferiore a quella attesa e pertanto l'importo complessivo ancora da rimborsare ammonta ad € 22.331,44;
- 3) chiede dunque che gli vengano riconosciuti e liquidati gli interessi originariamente posti a tergo dei titoli, asserendo che "considerato che i titoli sono stati emessi successivamente all'emanazione del Decreto Ministeriale del 13/06/1986, istitutivo della nuova serie "Q", pertanto, valgono i vincoli contrattuali convenuti e riportati sui titoli, non esistendo provvedimenti successivi che ne abbiano modificato le condizioni", specificando che l'ulteriore importo dovutogli deriva dall'applicazione, per il periodo intercorrente dal 21° al 30° anno, del rendimento stampato originariamente a tergo dei titoli ("Lire 258.150 per i buoni da Lire 1.000.000 e Lire 129.075 per i buoni di Lire 500.000 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione").



Alla luce delle precedenti considerazioni riferisce di aver proposto formale reclamo in data 11.7.2020 non ricevendo alcuna risposta e si rivolge pertanto all'Arbitro affinché gli sia riconosciuto il diritto ad ottenere la liquidazione degli interessi originariamente posti a tergo dei titoli.

L'intermediario eccepisce in primo luogo l'irricevibilità della domanda, in quanto relativa a comportamenti antecedenti al 1° gennaio 2009, quindi al di fuori della competenza temporale dell'Arbitro.

Argomenta al riguardo che, con la sentenza n. 3963/2019, la Cassazione a SS.UU. ha ritenuto che il meccanismo di "eterointegrazione" dei tassi dei buoni fruttiferi trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione dei "contratti", che nel caso di specie è avvenuto nel 1986. Osserva in particolare che il comportamento di cui si discute è relativo alla consegna dei titoli, cioè al momento in cui si è ingenerato nel sottoscrittore il legittimo affidamento circa la spettanza degli importi indicati sul retro per il periodo dal 21° al 30° anno; né vale sostenere che i fatti oggetto di contestazione sarebbero da ricondurre al momento in cui è stato richiesto il rimborso dei buoni, atteso che l'elemento cui far riferimento per delimitare la competenza temporale dell'Arbitro è costituito dalle "operazioni o comportamenti" dell'intermediario "e non, invece, dal momento (successivo) in cui l'asserito pregiudizio da essi derivante si sia eventualmente manifestato".

Afferma inoltre l'incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro. Sul punto, sottolinea che i titoli oggetto del ricorso sono mezzi della raccolta del risparmio che viene effettuata per conto dell'emittente. Da ciò consegue che le controversie in materia di buoni fruttiferi non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo dell'Arbitro Bancario e Finanziario.

L'intermediario nel merito osserva:

1) la serie "Q" è stata istituita con decreto del 13 giugno 1986 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Ai sensi dell'art. 4 del DM 1986: "Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi";

- i tassi di interesse sino al 20° anno prevedono un rendimento calcolato con interesse annuo composto, mentre dal 21° anno sino al 30° il tasso di interesse è sempre il 12%, ma il rendimento è calcolato sulla base dell'interesse semplice;

- il citato art. 5 del DM 1986 dispone che sui moduli dei buoni della serie "P" venga apposto – oltre al timbro sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P" – un timbro sulla parte posteriore recante la misura dei "nuovi tassi". I tassi riportati sul modulo dei buoni della serie "P" sono – come per i buoni della serie "Q" – solo quattro: *i)* 9%, *ii)* 11%, *iii)* 13%, e *iv)* 15%, e, come correttamente osservato dalla giurisprudenza di merito, nella stampigliatura del modulo della serie "P" per il periodo 21°-30° anno il tasso è sempre quello del 15%;

- la vecchia serie "P", come la successiva serie "Q", prevedeva la corresponsione, per i primi 20 anni, un rendimento calcolato con interessi composti e, per l'ultimo decennio, di un rendimento calcolato con interessi semplici, ai "tassi" riportati per tutti e tre i decenni e pertanto non coglie nel segno il ricorrente in quanto, come visto, l'art. 5 del DM 1986 non disponeva che il timbro apposto sul retro del buono riportasse anche l'importo da corrispondere al sottoscrittore;

- l'assenza del riferimento agli "importi" nel timbro previsto dall'art. 5 del DM 1986 è ovvia se si guarda la tabella del DM 1986 e la tabella posta a tergo dei relativi buoni: gli "importi" indicati sono la mera rappresentazione in cifre dello sviluppo del rendimento del buono,



calcolato ai “tassi” della relativa serie; pertanto, mutando (come è stato fatto con il timbro) i quattro “tassi” del buono, mutano conseguentemente le cifre: ciò vale evidentemente ed inevitabilmente anche per l’ultimo decennio;

- alla scadenza ha correttamente offerto al titolare del buono esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate a detto DM 1986. In particolare, ha riconosciuto al ricorrente l’importo calcolato ai tassi indicati dal DM 1986, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull’importo maturato al termine del 20° anno.

2) di aver tenuto un corretto comportamento nel collocamento del buono della serie “Q/P” sottoscritto dal ricorrente in quanto:

- i buoni sottoscritti sono stati collocati – come previsto dal DM 1986 – mediante un modulo della precedente serie “P”, sul quale sono stati puntualmente apposti i timbri, sul fronte e sul retro;

- subordinatamente alla consegna dei buoni per l’incasso ha riconosciuto esattamente quanto stabilito dal DM 1986: sino al 20° anno gli interessi calcolati con capitalizzazione degli interessi ai tassi indicati dal DM 1986 (8%, 9%, 10,5% e 12%) e, per il periodo dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno, l’importo, calcolato – sempre secondo il tasso indicato dal DM 1986 – per ogni successivo bimestre, nella misura dell’interesse non capitalizzato del 12%;

3) il ricorrente aveva piena conoscenza del rendimento dei buoni sottoscritti:

- i BFP sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito; pertanto, ad essi non si applicano i principi dell’autonomia causale e della letteralità, che caratterizzano, invece, i titoli di credito.

Infine, osserva che non è possibile aderire alla tesi del ricorrente circa l’applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie “P” per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno (cioè, 15%, anziché 12% previsti per la serie “Q”), in quanto l’art. 6 del DM 1986 recita: «Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all’estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie “Q”. Per i buoni della serie «P» emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data». Pertanto l’art. 6 del DM 1986 sopra riportato, prevede che anche ai buoni delle serie precedenti alla “Q”, compresa la serie “P”, si applicano i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, anche, con riferimento al periodo compreso tra il 21° anno e il 31 dicembre del 30° anno.

L’intermediario conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio, preliminarmente, deve pronunciarsi sulle sollevate eccezioni di carattere preliminare.

In relazione all’eccezione di incompetenza per materia si osserva che la stessa è infondata e che non merita accoglimento per le seguenti ragioni.

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, con la decisione dell’8 novembre 2013, n. 5676, ha stabilito il seguente principio di diritto: «L’art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128-bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca d’Italia del 18.6.2009 sui “Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi



bancari e finanziari”, hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell’ABF, è inclusa “Poste Italiane S.p.A. in relazione all’attività di bancoposta”. È vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l’art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le “controversie” sottoponibili all’ABF quelle attinenti a fattispecie “non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell’articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)”, fra cui il “collocamento di prodotti finanziari”. Sennonché, l’articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce “prodotti finanziari” per gli effetti di tale decreto «gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari»; e precisa al comma successivo che “per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]”. Raccordando la fattispecie in gioco, nelle “Disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09”, Sez. 1, punto 1.1, si conclude che “la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)”, in sostanza negando ai BPF la qualifica di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell’applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati. Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell’ABF (v. Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l’eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall’intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento».

Va, altresì, rigettata anche l’eccezione di incompetenza *ratione temporis*. Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, nella decisione testé citata, precisa, inoltre, che: «applicando questo principio al caso concreto, si tratta di verificare se in occasione della sottoscrizione dei titoli *de quibus* nell’agosto 1990 le indicazioni recate sui titoli stessi fossero idonee a esprimere da parte dell’emittente una proposta negoziale univoca – in deroga ai precetti di cui al precedente D. M. del Tesoro 23 luglio 1987, n. 729700 – relativamente all’elemento del termine ultimo per il rimborso dei titoli stessi, su cui è assolutamente plausibile si fosse (anche) formata la volontà di accettazione del risparmiatore. Entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici, e quindi rilevando in forza del criterio sopra richiamato la data in cui è insorta la controversia, trova del resto conferma la competenza *ratione temporis* dell’ABF».

Venendo alla trattazione del merito della controversia, il Collegio osserva quanto segue. Parte ricorrente afferma che le condizioni riportate nelle tabelle a tergo dei buoni, riferite all’ultimo decennio di vita del medesimo, hanno generato un legittimo affidamento circa la validità dell’importo dovuto a titolo di interesse. Il timbro apposto sui buoni non modifica le condizioni di rendimento dal 21° al 30° anno.

I BFP debbono considerarsi meri titoli di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c., privi dei caratteri della astrattezza, incorporazione e letteralità tipici dei titoli di credito (cfr. Cass. n. 27809/2005), di talché “la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell’emittente” (cfr. Coll. di Coord., dec. n. 5674/2013; Coll. di Roma, dec. n. 19042/18).



Secondo consolidato orientamento di questo Arbitro: “in caso di conflitto tra (i) la misura degli interessi riportata sul retro dei buoni; e (ii) la misura sancita dai provvedimenti ministeriali emanati in data successiva all’emissione dei buoni stessi, deve considerarsi prevalente la seconda indicazione” (cfr., Coll. di Roma, dec. n. 16901/18; Coll. di Roma, dec. n. 26252/19). In tal senso, le SS.UU. (11 febbraio 2019, n. 3963) hanno da ultimo precisato e ribadito, in coerenza con i precedenti arresti, che deve escludersi “la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione [...], a fronte all’inequivoco dato testuale dell’art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell’art. 1339 c.c. e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo”.

Il Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6142/20 ha affermato che “...In quest’ottica, secondo cui la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore, diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell’investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l’ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo “ibrido”. Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o “aberrante” alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento”.

In virtù di quanto sopra esposto, il Collegio di Coordinamento ha espresso i seguenti principi di diritto:

A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli;

B) L’incompetenza dell’ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l’ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all’emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto.

Nel caso in esame, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore, il quale ha confidato nella volontà dell’emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi (Collegio Napoli, decisione n. 10630/2020).

Non sfugge a questo Collegio che mentre la nuova tabella contempla il rendimento per vent’anni dall’emissione, nulla dice per quello relativo all’ulteriore decennio, previsto invece dalla stampigliatura posta sul retro dei buoni oggetto del presente ricorso. Pertanto, per il periodo successivo a quello stabilito dal decreto, cioè quello dal 21° al 30° anno, “in assenza di modifica, la liquidazione deve avvenire secondo quanto testualmente previsto dal titolo”. Sul punto la giurisprudenza di merito ha evidenziato che: “Poiché l’art. 4 del DM 13.6.1986 fa riferimento alla tabella stampata sui buoni fruttiferi postali, qualora l’ufficio postale in sede di emissione di titoli appartenenti alla serie Q utilizzi moduli della serie



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

precedente P senza correggere interamente i rendimenti trentennali della tabella, Poste italiane è tenuta ad adempiere al contratto con il sottoscrittore così come risulta dal tenore del titolo, anche a condizioni migliori rispetto a quelle normativamente stabilite” (Trib. Milano, 9 gennaio 2020, n. 91).

La domanda di parte ricorrente appare fondata, sicché l’intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro dei seguenti BFP: n. 934; n. 935, n. 36 e n. 937 (Collegio di Napoli, 9 gennaio 2019, n. 379; Collegio ABF di Torino, 29 gennaio 2018, n. 2571; Collegio Bologna, 13 febbraio 2018, n. 3621; Collegio di Roma, 21 luglio 2017, n. 8791; Collegio di Milano, 29 giugno 2016, n. 5998).

In relazione ai BFP nn. 863; 864 e 792 il ricorrente non deposita i detti buoni, omettendo, così, l’assolvimento dell’onere della prova.

Liquida la somma di € 200,00 a titolo di spese legali.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio, limitatamente a quattro buoni della serie QP, accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione. Dispone altresì il ristoro delle spese legali equitativamente determinate in € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO